



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

AGGIORNAMENTO

dell'Accordo di cui alla nota n. 14237 del 09.07.2021

TRA

**DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE
E
LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (SOGGETTO BENEFICIARIO)**

Intervento di completamento della diga di Cumbidanovu, ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016 e delle decisioni approvate dalla Cabina di Regia in data 2/3/2020.
CUP: I87I19000080002

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare gli artt. 11 e 15;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare l'art. 34;

VISTO il D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363, recante "Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta";

VISTO il decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584, recante "Misure urgenti in materia di dighe";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n.59";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, l'art. 114 recante disposizioni in materia di dighe;

VISTO il D.L. 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2004, n. 139, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali", ed in particolare l'articolo 4;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", che all'art. 43, commi 7 e 8 reca disposizioni in materia di sicurezza delle grandi dighe;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

VISTO il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, recante *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*, che all’art. 7, commi 26 e 27 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS), ora istituito presso la Presidenza del consiglio dei ministri e denominato Dipartimento per le politiche di coesione (DPC);

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88 che all’art. 4 dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui alla L. 289/2002 sia denominato Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all’insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), che all’articolo 1 comma 6 individua le risorse del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020 destinandole a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento in quelle del centro-nord;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti del 26 giugno 2014, recante *“Norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse)”*;

VISTA la legge 23.12.2014 n. 190 (*“Legge di stabilità 2015”*) ed in particolare il comma 703 dell’art. 1, che detta disposizioni per l’utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e che dispone che siano individuate dall’Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le Amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le aree tematiche nazionali ed i relativi obiettivi strategici, e che il CIPE disponga, con propria delibera, una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali; inoltre, dispone la progressiva definizione dei piani operativi, articolati in azioni ed interventi, da sottoporre al CIPE per la relativa approvazione;

VISTA la circolare n. 1 del 5 maggio 2017 del Ministro per la Coesione Territoriale ed il Mezzogiorno, relativa alla *“governance”*, alle modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie di cui al FSC 2014-2020;

VISTA la Delibera CIPE n. 25/2016 (G.U. n. 266 del 14.11.2016) recante *“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere b) e c) della legge n. 190/2014”*;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2016, recante *“Istituzione della Cabina di regia di cui all’articolo 1, comma 703 lett. c) della legge 23.12.2014, n. 190”*;

VISTA la Delibera CIPE n. 54/2016 (G.U. n. 88 del 14.4.2017) recante *“Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014”* che ha approvato il Piano operativo Infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione finanziaria di 11.500,00 milioni di euro, di cui 293,90 milioni di euro per n. 101 interventi urgenti relativi alle grandi dighe (Asse D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Settore dighe);

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo (nel seguito Si.Ge.Co.) vigente (versione agosto 2022) che, quale parte integrante del PO FSC *“Infrastrutture”* 2014-2020, ne delinea la *governance* e le modalità di attuazione, descrivendo le strutture organizzative di riferimento, le connesse funzioni e responsabilità gestionali;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

CONSIDERATO che la delibera CIPE n. 12/2018 (G.U. n. 179 del 3.8.2018) recante “Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Secondo Addendum Piano operativo infrastrutture (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014”, ha assegnato, per interventi relativi alle dighe (Asse D “Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente”) un ulteriore stanziamento di 173,995 milioni di euro destinato, in parte, ad integrare le risorse già assegnate per la realizzazione di n. 37 degli interventi individuati con la delibera CIPE n. 54/2016, in parte, a finanziare n. 40 nuovi interventi urgenti di incremento delle condizioni di sicurezza ed efficientamento delle grandi dighe in concessione ad enti pubblici (quali regioni, Enti locali, consorzi e società partecipate);

VISTA la delibera CIPE n. 26/2018, pubblicata in G.U. n. 171 del 25.7.2018, che stabilisce quanto segue: *“l’obbligazione giuridicamente vincolante per l’affidamento dei lavori può considerarsi assunta con l’intervento della proposta di aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici)”*;

VISTA la Legge 17 giugno 2021, n. 87, che all’articolo 11-novies dispone il posticipo dell’obbligazione giuridicamente vincolante per gli interventi FSC 2014-2020 al 31 dicembre 2022;

VISTO il decreto n. 286 del 14.6.2017 del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti con il quale la Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed idroelettriche viene individuata quale struttura responsabile dell’attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi afferenti l’Asse D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente – Settore dighe, del Piano Operativo Infrastrutture

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

VISTO l’Accordo sottoscritto, ai sensi della richiamata delibera CIPE n. 54/2016, dal Direttore Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche e dal Direttore Generale dell’Assessorato dei lavori pubblici della Regione Sardegna quale Soggetto Beneficiario, accordo notificato al Soggetto Beneficiario con nota n. 14237 del 09.07.2021;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dall’articolo 1, comma 309, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”* e, da ultimo, dall’articolo 41, comma 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO, in particolare, l’articolo 44 del citato decreto-legge 34 del 2019 il quale prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del FSC, che, con riferimento ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto degli interventi ivi inclusi, si proceda a una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all’approvazione del CIPE, ora denominato Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (nel seguito CIPESS), su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato Piano sviluppo e coesione (nel seguito PSC) con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

VISTA la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 2/2021 (pubblicata nella GURI del 16 giugno 2021, n. 142), recante *“Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione”*, che stabilisce, ai sensi del comma 14 del citato articolo 44, del decreto-legge n. 34 del 2019, la disciplina ordinamentale dei Piani sviluppo e coesione, assicurando altresì la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, anche attraverso una necessaria armonizzazione delle regole rispettivamente vigenti in un quadro unitario;

VISTA la delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 3/2021 (pubblicata nella GURI del 4 agosto 2021, n. 185), con la quale il CIPESS, previa proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, ha approvato il PSC a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (nel seguito MIMS), confermando gli interventi e la dotazione finanziaria come da ultimo definiti dalla citata delibera n. 32/2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, n. 190, (pubblicato nella GURI del 6 marzo 2021, n. 56) recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2021, n. 115 (pubblicato nella GURI del 11 agosto 2021, n. 191);

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 ottobre 2021, n. 411, con cui è stata data attuazione alle previsioni organizzative di cui alla delibera CIPESS 2/2021 mediante individuazione della struttura di *governance* del PSC del MIMS;

VISTA la nota dell'Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 4 maggio 2022, n. 8526, con la quale si conclude la procedura di consultazione scritta con la relativa approvazione, tra l'altro, della rimodulazione in favore della diga di Cumbidanovu per un importo di euro 14.000.000,00;

VISTA la nota della Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche 22 settembre 2022, n. 20713, con cui si comunica l'esigenza di effettuare rimodulazioni del Piano Sviluppo e Coesione di competenza ed in particolare all'utilizzo delle somme pari ad euro 13.500.000,00, non ancora impegnate in favore dell'intervento di completamento della diga di Cumbidanovu portando il finanziamento totale da 34.000.000,00 € a 47.500.000,00 €;

VISTA la nota dell'Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 ottobre 2022, n. 17382, con la quale si avvia la procedura di consultazione scritta per l'esame e l'approvazione, tra l'altro, della richiesta di rimodulazione sopra richiamata;

VISTA la nota dell'Autorità responsabile del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 novembre 2022, n. 19121, con la quale si conclude la procedura di consultazione scritta con la relativa approvazione, tra l'altro, della rimodulazione in favore della diga di Cumbidanovu per un importo di euro 13.500.000,00;

RITENUTA la necessità di addivenire ad un aggiornamento dell'accordo già sottoscritto per l'attuazione degli interventi finalizzati al completamento della diga di Cumbidanovu, in esito all'approvazione della rimodulazione;

VISTO la scheda progetto allegata;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche e la Regione Sardegna, Assessorato dei lavori pubblici quale soggetto beneficiario si pattuisce quanto segue



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Aggiornamento.
2. Agli effetti del presente Aggiornamento, ove non diversamente disposto, si intendono:
 - per “Direzione Generale”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche;
 - per “Regione” o “Soggetto Beneficiario”, la Regione Sardegna;
 - per “Soggetto attuatore”, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale;
 - per “Accordo”, l’Accordo di cui alla nota n. 14237 del 09.07.2021 e successivo aggiornamento nota n. 14271 del 04.07.2022.
3. Il presente Aggiornamento regola i rapporti fra la Regione Sardegna e la Direzione Generale finalizzati alla realizzazione degli interventi di completamento della diga di Cumbidanovu, ubicata nella Regione Sardegna.
4. Gli interventi di cui al presente Aggiornamento sono finanziati ai sensi di quanto disposto dalle delibere CIPE n. 54/2016 e CIPE n. 12/2018 a valere sulle risorse FSC 2014-2020 destinate all’area tematica “1 Infrastrutture” (ora Area tematica 5: Ambiente e Risorse Naturali – Settore di intervento 05.02: Risorse idriche) e secondo il profilo finanziario d’assegnazione di cui al punto 6 della delibera CIPE 54/2016 e dalle rimodulazioni approvate con note n. 8526 del 4 maggio 2022 e n. 19121 del 11 novembre 2022 dell’Autorità responsabile del piano, che costituiscono limite per i trasferimenti dell’amministrazione proponente dal Fondo.

ART. 2 – RICHIAMI ALL’ACCORDO

1. Il Soggetto Beneficiario è tenuto ad osservare gli obblighi e i compiti specificati ai seguenti articoli e commi dell’Accordo, che qui si intendono integralmente richiamati:
 - ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ (comma 5)
 - ART. 2 – RAPPORTI TRA LA REGIONE ED IL SOGGETTO ATTUATORE
 - ART. 3 – RAPPORTI CON I TERZI
 - ART. 4 – SOMME A DISPOSIZIONE
 - ART. 7 – RENDICONTAZIONE
 - ART. 8 – MONITORAGGIO E PUBBLICITÀ
 - ART. 10 – SOSTITUZIONE

ART. 3 – IMPORTO DEL FINANZIAMENTO – CRONOPROGRAMMA – ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. L’importo complessivo per assicurare la realizzazione delle opere previste per il completamento dei lavori è pari ad euro 91'500'000,00 come da quadro economico allegato alla relazione del Progetto definitivo dei lavori di completamento, di cui:
 - Euro 47.500.000,00 pari al 51,91% del costo dell’intervento, a valere sulle risorse disposte dalle delibere CIPE n. 25/2016, 54/2016, 12/2018 e successive oltre la rimodulazione finanziaria approvata dalla Cabina di Regia in data 02.03.2020, la successiva rimodulazione approvata dal Comitato di Sorveglianza del PSC in data 04.05.2022 e l’ulteriore rimodulazione approvata dal Comitato di sorveglianza del PSC in data 11.11.2022, trovando



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

parziale copertura con i fondi originariamente destinati alla realizzazione dell'intervento sulla diga di Monti Nieddu

- per non meno di euro 44.000.000,00 pari al 48,09% a valere sulle disponibilità della Regione Sardegna, quali residui di preesistenti finanziamenti, come di seguito indicati dalla stessa Regione Sardegna, ed in parte già erogati in relazione all'esecuzione dei lavori effettuati nel corso dei precedenti appalti

		Importo finanziato
1	AGENSUD (Conv.n°61/88 del 21/03/88 - finanziamento originario di 21.1019.12,44 € di cui spesi circa 6,3 M€)	€ 6.364.260,61
1	R.A.S. Ass.LL.PP (D.D.SIR 1295 del 20/10/2004 - finanziamento residuo derivante da Agensud)	€ 14.737.651,84
2	R.A.S. Ass.LL.PP. (D.C.G. n°939 del 31/10/1996)	€ 10.329.137,98
3	R.A.S. Ass.Industria (D.D.G. n°479 del 13/07/1999)	€ 2.530.638,81
4	R.A.S - Ordinanza C.G.E.I. n° 337/02 di cui al finanziamento CIPE (D.G.R. n° 36/78 del 23/10/2001 rimodulato)	€ 14.678.420,11
5	R.A.S. Ass.LL.PP (Determinazione n. 26235/2093 del Direttore Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche)	€ 6.000.000,00
6	R.A.S. Ass.LL.PP (Determinazione prot. n. 42359, rep. 2506 DEL 04/12/2013 del Direttore Servizio Infrastrutture e Risorse Idriche)	€ 10.000.000,00
7	R.A.S. Ass.LL.PP (Deliberazione G.R. n. 22/1 del 07.05.2015 - All. A mutuo regionale infrastrutture)	€ 10.000.000,00
8	R.A.S. Ass.LL.PP (su fondi bilancio regionale)	€ 4.000.000,00

2. Il cronoprogramma unitario degli interventi previsti nell'Accordo e nel presente Aggiornamento è quello definito nel progetto definitivo di completamento approvato. In ogni caso, resta fermo il termine indicato all'art. 6, comma 2, del presente Aggiornamento.
3. Le eventuali modifiche alla programmazione finanziaria degli interventi saranno adottate in conformità al punto B.1 della Circolare n. 1/2017 del Ministro per la Coesione territoriale ed il Mezzogiorno, alla Delibera CIPESS 2/2021 ed alle indicazioni operative del Comitato di Sorveglianza del PSC del MIMS.
4. A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, l'importo di cui al comma 1 è rimodulato in funzione dell'esito della stessa tramite un apposito atto di rimodulazione del programma finanziario, in coerenza con quanto stabilito alla lettera g) del punto 2 della Delibera CIPE 25/2016.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

5. La progressione del finanziamento è comunque subordinata all'erogazione dei fondi del Piano operativo infrastrutture secondo i limiti indicati al punto 6 della Delibera CIPE n. 54/2016. Tale profilo di erogazione costituisce il limite per i trasferimenti dal Fondo al Soggetto attuatore.
6. Resta espressamente convenuto che ogni e qualunque eccedenza di spesa rispetto all'importo definitivo di finanziamento, determinata da fatti unicamente imputabili al Soggetto Beneficiario, fa carico al medesimo Soggetto beneficiario, che provvede a propria cura e spese alla relativa copertura con propri mezzi finanziari.
7. Il Soggetto Beneficiario è tenuto al rispetto degli obiettivi di spesa risultanti dal cronoprogramma; lo scostamento superiore al 25% rispetto alle previsioni annuali del fabbisogno comporterà, l'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera e) del punto 2. della Delibera CIPE 25/2016.

ART. 4 – TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

1. Per quanto riguarda le modalità di trasferimento delle risorse, della rendicontazione e del monitoraggio degli interventi previsti nel presente Aggiornamento, il Soggetto Beneficiario si impegna a raccogliere i dati e le informazioni relativi all'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli interventi finanziati, al fine di alimentare il Sistema di Monitoraggio Unitario afferente al PSC, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali, anche successivamente alla sottoscrizione del presente atto e che la Direzione Generale avrà cura di comunicare tempestivamente. Nell'alimentare il Sistema di Monitoraggio Unitario afferente al PSC, il Soggetto Beneficiario dovrà garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale.
2. Sono previste le seguenti modalità di erogazione:
 - una prima rata, pari al 10% del finanziamento stimato del singolo intervento, quale anticipazione, subordinata all'attivazione ed al caricamento dei dati presso il "Sistema di Monitoraggio Mittente" indicato dal Ministero.

La Direzione Generale, responsabile dell'attuazione e del monitoraggio degli interventi, presenta alla struttura di coordinamento del Piano infrastrutture (Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i progetti internazionali del MIMS) una formale richiesta di anticipazione su tutti o parte degli interventi di competenza, subordinata all'attivazione ed al caricamento dei dati nella Banca Dati Unitaria (B.D.U.).

Ai sensi dell'art.97 del D.L. n.18 del 17.03.2020, qualora l'intervento sia dotato di progetto esecutivo approvato, ovvero, nel caso di interventi a favore delle imprese, di provvedimento di attribuzione del finanziamento, la predetta anticipazione può essere erogata fino ad un limite del 20%.
 - di successive ed ulteriori rate, complessivamente pari all' 85% dell'importo assegnato (75% nel caso di applicazione dell' art. 97 del D.L. n.18 del 17.03.2020) a ciascun intervento a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dal Soggetto Beneficiario, secondo le modalità previste dalla circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 e dal Si.Ge.Co del PSC.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

- di una ultima rata (5%) di saldo a seguito dell'approvazione della rendicontazione finale di spesa presentata dal Soggetto Beneficiario e corredata da un attestato di chiusura dell'intervento secondo la procedura anzidetta.
- 3. L'ammontare definitivo del finanziamento concesso sarà rideterminato, entro i limiti dell'importo di finanziamento originario, in sede di acquisizione della certificazione relativa al saldo, in ragione dell'eventuale minore spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione del progetto.
- 4. Le erogazioni delle rate del finanziamento sopra indicate sono comunque subordinate alla normativa contabile e, pertanto, condizionata dai tempi di afflusso delle disponibilità esistenti in bilancio e all'effettiva disponibilità delle somme. Eventuali interessi di mora saranno a carico del soggetto beneficiario.
- 5. Resta fermo che il Soggetto Beneficiario è tenuto a far fronte, a proprie cure e spese, a tutti gli obblighi finanziari connessi alla realizzazione dell'intervento, indipendentemente dalla disponibilità di cassa. Le assegnazioni delle risorse disposte con la Delibera del CIPE ai Piani Operativi consentono a ciascuna Amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione delle azioni e degli interventi finanziati, permettendo l'iscrizione in bilancio degli impegni di spesa. L'iscrizione in bilancio terrà conto dei fabbisogni annuali e delle allocazioni pluriennali.
- 6. Resta fermo che la Direzione Generale è sollevata da qualsivoglia obbligo e responsabilità derivante dai flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'intervento.

ART. 5 – REVOCA DEL FINANZIAMENTO

1. La Direzione Generale può proporre la revoca del finanziamento nel caso in cui il Soggetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze, a lui e/o al Soggetto Attuatore unicamente imputabili, tanto in ordine alle condizioni del presente disciplinare, quanto a norme di legge o regolamenti, e disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.
2. La Direzione Generale, ove ritenga che possa essere compromesso il rispetto del crono programma, preliminarmente chiede chiarimenti al Soggetto Beneficiario, valutando successivamente se proporre la revoca ai fini del tempestivo raggiungimento delle finalità del finanziamento e di quanto disposto dalle delibere CIPE nn. 25/2016 e 54/2016, 12/2018 e 26/2018 e dalle Delibere CIPESS nn. 2/2021 e 3/2021.
3. Nel caso di revoca, sentita la Commissione di collaudo tecnico-amministrativo, si fa luogo, in contraddittorio con il Responsabile Unico del Procedimento, all'accertamento dei lavori eseguiti e che sono ritenuti utili per il completamento dell'opera stessa.
4. Nel predetto caso sono riconosciute al Soggetto attuatore le spese, legittimamente sostenute o al cui pagamento il Soggetto attuatore medesimo sia legittimamente tenuto, riferite alla progettazione e all'esecuzione delle opere finanziate, salvo il risarcimento danni di cui al comma che segue e fermo restando quanto stabilito all'art. 4 comma 3 dell'Accordo e successivi aggiornamenti.
5. La Direzione Generale si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni derivanti da comportamenti accertati del Soggetto beneficiario/Soggetto attuatore, ad esso unicamente imputabili, che hanno determinato la revoca del finanziamento.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE POLITICHE ABITATIVE E URBANE, LE INFRASTRUTTURE IDRICHE E LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

ART. 6 - DURATA

1. Il presente Aggiornamento ha una durata pari a quella degli interventi integrativi previsti, secondo i cronoprogrammi dell'Accordo, come rimodulati e secondo quanto previsto all'art. 3, comma 2, fermo restando il limite temporale dell'articolazione finanziaria del FSC 2014-2020 fissato al punto 2.1 dalla delibera CIPE n.26/2018
2. Le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'esecuzione di ciascuno degli interventi previsti nell'Accordo e nel presente Aggiornamento devono essere assunte dal Soggetto Beneficiario o per il tramite del Soggetto attuatore entro il termine ultimo definito all'articolo 44, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche ed integrazioni, pena la revoca delle risorse assegnate.
3. Le eventuali modifiche ed integrazioni al presente Atto dovranno essere predisposte con il consenso delle parti e con le stesse procedure previste per la sua promozione, formazione, stipula ed approvazione.
4. L'ingiustificato mancato rispetto dei termini comporta, in qualsiasi momento, la revoca del finanziamento con recupero delle somme corrisposte, salvo eventuali proroghe dei relativi termini concesse.
5. Il Soggetto Beneficiario resta l'unico responsabile nei confronti anche della Direzione Generale del rispetto del DPR 1363/1959 e degli obblighi conseguenti, in particolare di quelli urgenti ed indifferibili e in nessun caso eventuali ritardi o differimenti nelle procedure di finanziamento potranno essere considerati esimenti rispetto a detti obblighi, dovendo in tal caso i predetti soggetti far fronte con risorse o anticipazioni autonome.

ART. 7 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Le eventuali controversie tra il Ministero e il Soggetto Beneficiario sono sottoposte ad un previo tentativo di conciliazione in via amministrativa.
2. Il foro competente è quello di Roma.

La REGIONE SARDEGNA – ASSESSORATO DEI
LAVORI PUBBLICI
IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Piero Dau)

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Angelica Catalano)

Allegati:

Allegato A - Scheda intervento

Allegato B - Funzioni delegate al Soggetto Attuatore

PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI*	
CODICE PROGETTO	D4143
AREA TEMATICA	5: Ambiente e Risorse Naturali
SETTORE DI INTERVENTO	05.02: Risorse idriche
Direzione Generale competente <i>ratione materiae</i>	Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche
IMPORTO INTERVENTO FSC 2014-2020 (€) (es: 3.500.000 €)	
47.500.000,000 €	
Importo complessivo dell'intervento comprensivo di eventuali cofinanziamenti con indicazione della relativa fonte di finanziamento	
Importo complessivo dell'intervento: 126.140.109,34 € Di cui: - 47.500.000,00 € a valere sul PSC-FSC2014-2020 del MIT - 44.000.000,00 € a valere su fondi regionali pregressi e rimodulati - 34.640.109,34 € somme già spese su finanziamenti regionali pregressi e rimodulati	
TITOLO INTERVENTO	
Dighe di Cumbidanovu – Lavori di completamento, integrazione finanziamenti regionali	
CUP	
I87I1900080002	
BENEFICIARIO	
Regione Sardegna Soggetto Attuatore: Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale (CBSC)	
OPERA COMMISSARIATA (indicare nel caso Atto di nomina e nome del Commissario Straordinario di Governo)	
SI	
CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) (indicare con un SI o NO)	
NO	
OPERA COFINANZIATA SUL PNRR	
NO	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Realizzazione di lavori pubblici	
LOCALIZZAZIONE	
REGIONE: SARDEGNA COMUNE: ORGOLOSO (NU)	
DESCRIZIONE SINTETICA	
I lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu risultano sospesi dal novembre 2013 a seguito dell'evento alluvionale che ha interessato la Regione Sardegna (cui è seguito un breve periodo di ripresa delle attività per 7 mesi nel 2016 per dare corso ad interventi di riparazione dei danni di forza maggiore occorsi al cantiere a seguito dei citati eventi alluvionali), nonché per problemi tecnici correlati con la composizione degli individuati mix di calcestruzzo. Successivamente è intervenuta la risoluzione del contratto di appalto con l'Impresa esecutrice in data 18.01.2019 che nel frattempo aveva perso i requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori in questione. Allo stato risultano eseguiti gli scavi di fondazione, le opere di consolidamento delle spalle e gran parte di quelli di fondazione, lo schermo di tenuta e circa il 30% dei getti di calcestruzzo dei conci centrali della diga (porzioni basali dei conci centrali nn.8÷15).	

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO								
								
OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'								
Completamento dei lavori di costruzione								
LIVELLO PROGETTUALE								
In merito alle procedure tecnico-amministrative finalizzate alla ripresa dei lavori di costruzione il CBSC ha ottenuto l'approvazione tecnica del progetto definitivo dei lavori di completamento con nota dalla DG dighe n. 1454 del 25.1.2022 e deve procedere all'appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione lavori.								
DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO								
È necessario intervenire con le seguenti attività: Completamento dei lavori di costruzione della diga previa risarcitura dei calcestruzzi ammalorati e completamento dei getti dei conci diga (in alternativa alla loro demolizione), esecuzione degli scarichi e delle opere complementari/accessorie								
RISULTATI ATTESI								
La realizzazione degli interventi consentirà il completamento dei lavori di costruzione della diga e l'inizio degli invasi sperimentali.								
INDICATORI								
120 - Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni								
PIANO FINANZIARIO (M€)								
	Importo realizzato fino al 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
Importo Progetto complessivo	34.296.240,22	700.000,00	15.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00	24.143.869,12		126.140.109,34 €
di cui Importo FSC				15.000.000,00	15.000.000,00	17.500.000,00		47.500.000,00 €
Iter procedurale								
Fasi iter procedurale	data inizio			data fine			note	
Progettazione preliminare/studio di fattibilità								
Progettazione definitiva	16/06/20			15/07/21				
Pubblicazione bando di gara per progettazione esecutiva e lavori	15/10/22			15/10/22				
Proposta di aggiudicazione	31/01/23			31/01/23				

Stipula contratto	15/03/23	31/03/23	
Approvazione progetto esecutivo	29/07/23	31/08/23	
Esecuzione lavori	01/09/23	02/06/26	
Collaudo T.A.	03/06/26	01/10/26	

*** Scheda progettuale per opere infrastrutturali**



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

Allegato B

(Funzioni del Soggetto Attuatore)

Accordo tra MIMS DG Dighe e Regione Sardegna

Per la definizione degli interventi di completamento della diga di Cumbidanovu, ai sensi della Delibera CIPE n. 54/2016 e delle decisioni approvate dalla Cabina di Regia in data 2/3/2020

ART. 1 - FUNZIONI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Ai sensi dell'art. 2 dell'accordo tra Regione Sardegna e Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche, il presente "Allegato B", parte integrante dell'accordo, definisce quelle che sono le funzioni del Soggetto Attuatore – Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale – di cui si avvale la Regione per la realizzazione degli interventi di cui alla scheda intervento (Allegato A).

Le funzioni del Soggetto Attuatore sono di seguito elencate e meglio specificate negli articoli successivi:

- a) Nomina del responsabile del procedimento;
- b) Progettazione definitiva ed esecutiva di tutte le opere da eseguirsi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili;
- c) Acquisizione di tutti i pareri o atti di assenso occorrenti di cui all'art. 3 comma 6;
- d) Verifica del progetto;
- e) Affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- f) Stipula del contratto;
- g) Direzione dei lavori;
- h) Coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che di esecuzione dei lavori;
- i) Redazione degli stati di avanzamento lavori (S.A.L.) e dei Certificati di pagamento;
- j) Collaudi o regolare esecuzione ove consentito;
- k) Assistenza al collaudo tecnico-funzionale ex art.14 DPR 1363/1959 ove previsto;
- l) Gestione di eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso dell'affidamento e/o dell'esecuzione dei lavori e che possono definirsi in via amministrativa;
- m) Inserimento dei dati richiesti per il monitoraggio degli interventi di cui allo schema di Si.Ge.Co. allegato al Piano Operativo Infrastrutture e citato nelle premesse.

ART. 2 - RUP

Il Soggetto Beneficiario si avvale del Soggetto Attuatore delegandogli, inoltre, le seguenti attività:

- 1. Rendere edotta di ogni fase dell'intervento il Responsabile Regionale del Procedimento per l'attuazione dell'accordo, di cui all'art. 2 comma 2 dell'accordo, e la Direzione Generale, informandola tempestivamente di ogni sua eventuale modifica.
- 2. Nomina all'interno del proprio organico il RUP, che svolgerà le proprie funzioni ai sensi dell'art. 31 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., dandone comunicazione alla Direzione Generale.

Il RUP, oltre ai compiti specifici di legge, ha anche il compito di:



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

- a. curare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- b. curare il corretto e razionale svolgimento delle procedure, comunicando all'avvio del procedimento eventuali modifiche necessarie al cronoprogramma di cui alle allegate schede di intervento;
- c. segnalare alla Direzione Generale eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- d. accertare la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- e. fornire all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglianza della efficiente gestione economica dell'intervento;
- f. proporre l'indizione ove competente, e comunque curare la partecipazione ai lavori della conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessaria o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- g. verifica e vigilanza sul rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- h. provvedere all'inserimento dei dati richiesti e coadiuvare la Direzione generale nelle attività di monitoraggio, gestione finanziaria, organismo di certificazione e di struttura di controllo previsti dal Piano operativo Infrastrutture (cap.3.1 – Organismi responsabili dell'attuazione) (pag. 91);
- i. rendere edotta, pur nella sua autonomia di azione ai sensi di legge, di ogni fase dell'intervento il Referente Regionale del Procedimento e la Direzione Generale, informandoli costantemente.

ART. 3 - PROGETTAZIONE, VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL/DEI PROGETTO/I

1. Il Soggetto Attuatore provvede alla progettazione tramite personale interno al proprio organico, ovvero tramite affidamento a professionisti esterni all'amministrazione.
2. Essendo il progetto di fattibilità tecnica ed economica già nella disponibilità del Soggetto Attuatore, il medesimo si impegna a dare corso ai successivi livelli di progettazione; è facoltà del Soggetto Attuatore, previo assenso della Direzione Generale, procedere, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. direttamente alla redazione del progetto a base di gara. I progetti, nei diversi livelli di approfondimento, devono essere redatti conformemente alle eventuali prescrizioni impartite dalla Direzione Generale nell'ambito dell'attività di vigilanza o in sede istruttoria e devono tenere conto delle indagini e delle conoscenze pregresse in merito al comportamento della diga nel corso dei lavori di costruzione eseguiti.
3. I progetti di cui al comma 1 sono subordinati, in linea tecnica, agli atti di assenso previsti dalla vigente normativa in materia di dighe e in particolare, per il livello definitivo ed esecutivo, all'approvazione tecnica ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 1363/1959 e dell'art.1 del D.L. 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 1994, n. 584, ai fini della tutela della sicurezza e della pubblica incolumità; in caso di particolare rilevanza tecnica od economica dell'intervento la Direzione Generale acquisisce, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 1363/1959, il parere tecnico del Consiglio Superiore dei LL.PP..
4. Il Soggetto Attuatore si occupa anche delle fasi di verifica del progetto a base di gara ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. tramite il proprio ufficio tecnico, ovvero, tramite affidamento a professionisti esterni di adeguata qualifica professionale ai sensi di legge.
5. Fatto salvo quanto transitoriamente previsto dal comma 7, lettera d) dell'art.8 del D.L. n.76/2020, conv. con L. n.120/2020 ai fini della verifica della congruità economica, il progetto definitivo dovrà essere sottoposto al parere tecnico-economico del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Lazio, Abruzzo e la Sardegna ovvero del Consiglio Superiore dei LL.PP. in ragione



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

dell'importo, ai sensi dell'art. 215, co.3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la Direzione Generale si riserva, ove richiesto, di supportare le attività istruttorie del Comitato tecnico amministrativo.

6. Il Soggetto Attuatore ha l'onere di acquisire tutti gli eventuali atti di assenso previsti dalle vigenti norme per l'esecuzione degli interventi in relazione agli obblighi, oneri e vincoli gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento in particolare alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, storico-archeologici, sanitari, demaniali, che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti, secondo le procedure recate dalle stesse.

7. L'approvazione dei progetti da parte del Soggetto beneficiario e del Soggetto Attuatore viene effettuata in conformità alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990 per l'acquisizione di tutti i pareri necessari.

8. Nel caso di conferimento dell'attività di progettazione e/o di verifica della progettazione mediante incarico a Soggetto esterno all'ente, ai sensi del D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii., il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di affidamento di servizi di ingegneria.

9. Il Soggetto Attuatore procederà all'affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo redatto, verificato, validato ed approvato in conformità alla vigente normativa (art. 26 e 27 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e linee guida ANAC n. 1), nonché approvato in linea tecnica, o assentito in sede di verifica di ottemperanza alle prescrizioni, dalla Direzione Generale.

ART. 4 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRANTE

1. Il Soggetto Attuatore riveste le funzioni di stazione appaltante per conto della Regione e, pertanto, si obbliga ad adempiere, alla procedura di scelta del/dei contraente/i che eseguirà/anno i lavori di cui al presente accordo secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

2. Il Soggetto Attuatore, in applicazione delle procedure di cui al D.Lvo 50/2016 e ss.mm.ii., procede, inoltre, all'affidamento dell'appalto ed alla stipula dei contratti per la realizzazione degli interventi.

3. Ai sensi di quanto disposto al punto 1 lett. e) della delibera CIPE 25/2016 e della delibera CIPE n. 26/2018, le obbligazioni giuridicamente vincolanti per l'esecuzione dei lavori, ovvero la proposta di aggiudicazione dell'appalto, sono assunte entro il termine ultimo del 31.12.2021, pena la revoca delle risorse assegnate ai relativi interventi.

ART. 5 - DIREZIONE DEI LAVORI E CONTABILITÀ

1. Il Soggetto Attuatore provvede alla direzione dei lavori tramite personale interno al proprio organico, ovvero tramite affidamento a professionisti esterni all'amministrazione.

2. L'attività di direzione dei lavori è svolta in ottemperanza a quanto prescritto nel D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

3. La Direzione generale nomina, tra il personale del proprio organico, un ingegnere incaricato di accertare l'osservanza del regolamento di cui all'art.11 comma 1 del DPR 1363/59 e delle prescrizioni del foglio di condizioni per la costruzione. Questo ingegnere effettua periodicamente visite ai lavori, redige, per ogni visita, un rapporto, del quale è trasmessa copia alla Direzione Generale.

4. La Direzione generale nomina un assistente governativo (art. 11 comma 2 del DPR 1363/59) che provvede al controllo dei materiali impiegati e all'osservanza delle buone norme costruttive. L'assistente raggiunge il cantiere prima dell'inizio dei lavori e resta poi permanentemente sul posto, riferendo periodicamente all'ufficio sullo svolgimento dei lavori stessi, nonché sui risultati delle prove di cantiere. Dei suoi rapporti è inviata copia



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

alla Direzione Generale. Le spese per l'assistente governativo sono a carico del Soggetto Attuatore a valere nel quadro economico dell'intervento stesso.

ART. 6 – COLLAUDI

1. Il collaudo delle opere oggetto del finanziamento è effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia di strutture, lavori pubblici e dighe, ed in particolare:

- a) Collaudo statico ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086, del DPR 380/2001 e del Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, e sue successive modifiche ed integrazioni, per le opere da considerarsi ad esso soggette;
- b) Collaudo tecnico-amministrativo ai sensi dell'art.102 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. per tutti gli interventi;
- c) Collaudo tecnico-funzionale ai sensi dell'art. 14 D.P.R. n. 1363/1959.

2. Considerato che il finanziamento è destinato al completamento dell'opera si prende atto che la commissione di collaudo di cui al punto 1 lettera a) ed i componenti della commissione di collaudo di cui al punto 1 lettera b) sono già stati nominati.

3. La Direzione generale ricostituisce la commissione di cui al punto 1 lettera c).

4. Ultimate le operazioni di collaudo di cui al punto 1 lettere a) e b), il Soggetto Attuatore, dopo aver provveduto a quanto di competenza, ne trasmette copia alla Regione che a sua volta inoltra la relativa documentazione alla Direzione Generale.

5. È facoltà della Direzione Generale richiedere relazioni alle commissioni di collaudo.

6. La Commissione di collaudo di cui al punto 1 lettera b) è, inoltre, tenuta alla redazione di apposita relazione finale riservata sugli adempimenti di cui al presente accordo, ai fini della definizione dei rapporti tra la Direzione Generale e il Soggetto Beneficiario anche per tramite del Soggetto Attuatore.

7. Tale relazione è trasmessa alla Direzione Generale entro 60 gg. dall'approvazione del certificato di collaudo.

8. Gli oneri economici delle prestazioni relative alle Commissioni anzidette sono a carico del quadro economico del finanziamento.

ART. 7 – SPESE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA

1. Il corrispettivo per i servizi tecnico-specialistici di progettazione degli interventi, verifica, direzione dei lavori e collaudo sono determinati in accordo a quanto stabilito nel D.M. 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016" sulla base del quadro economico di progetto; nel caso di progettazione e funzioni tecniche interne al Soggetto Attuatore si fa riferimento, ove applicabile, all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; i compensi sono da determinarsi con riferimento al regolamento ripartizione degli incentivi del Soggetto Attuatore stesso e le spese sono a valere sul quadro economico dell'intervento.

ART. 8 – OSSERVANZA DELLE NORME E PRESCRIZIONI SPECIFICHE

1. Prima di procedere all'appalto dei lavori secondo le norme di legge, il Soggetto Attuatore deve assicurarsi che non sussistano impedimenti di sorta all'esecuzione dell'opera come risultante dal progetto di cui all'art. 1, anche ai fini della eventuale dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità.

2. Le opere devono essere realizzate in aderenza al progetto esecutivo approvato, nel rispetto della normativa di cui al D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, per quanto concerne eventuali varianti, devono essere preventivamente e formalmente dichiarate dal Responsabile Unico del Procedimento e comunicate alla Direzione Generale che le



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER LE OPERE PUBBLICHE, LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
DIREZIONE GENERALE PER LE DIGHE E LE INFRASTRUTTURE IDRICHE

autorizza ai sensi della normativa vigente di cui al D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363 e all'art. 1 della L.584/1994. Le tempistiche della procedura di adozione di varianti devono essere tempestivamente comunicate ed inserite nel sistema di gestione e controllo.

3. Il Soggetto Beneficiario, proprietario della diga oggetto del presente Accordo, delega al Soggetto Attuatore – Gestore della diga - la responsabilità dell'esercizio di tutti gli interventi derivanti dalle prescrizioni impartite dalla Direzione Generale e di tutti gli obblighi di legge per quanto attiene alla tutela della sicurezza dello sbarramento.

4. La scelta dell'appaltatore deve avvenire nel rispetto di tutte le leggi generali e specifiche che regolano l'esecuzione di opere pubbliche nonché di quelle alla cui osservanza il Soggetto Attuatore è tenuto.

5. Il Soggetto Attuatore si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", impegnandosi a far assumere tali obblighi anche agli eventuali terzi contraenti a pena di nullità assoluta dei relativi contratti. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto.

6. Nella scelta dell'appaltatore e nella gestione dell'appalto si devono, altresì, osservare le direttive comunitarie in tema di appalti pubblici di lavori e relative norme di recepimento nonché la normativa comunitaria di protezione dell'ambiente attualmente vigente.

7. Le opere devono essere realizzate in aderenza al progetto approvato, nel rispetto del termine ultimo del finanziamento e del cronoprogramma procedurale dell'intervento.

8. In caso di mancata ottemperanza all'obbligo assunto con il comma che precede, ovvero di acclarato ritardo rispetto al cronoprogramma stabilito, la Direzione Generale si riserva di procedere alla sospensione del finanziamento od alla eventuale revoca.

9. Ogni variazione in corso d'opera deve essere adeguatamente motivata e giustificata ai sensi di legge e, comunque, deve essere debitamente autorizzata dal RUP, con particolare riguardo all'effetto sostitutivo dell'approvazione della variazione rispetto a tutte le autorizzazioni e gli atti di assenso comunque denominati.

10. Per le varianti in corso d'opera si applicano le disposizioni di cui agli artt. 95, comma 14, 106 e 149 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

LA REGIONE SARDEGNA – ASSESSORATO
DEI LAVORI PUBBLICI
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
OPERE IDRICHE ED IDROGEOLOGICHE

Ing. Costantino Azzena

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Angelica CATALANO)